



*CITTÀ DI
SUSA*

C.O.S.A.P.

***REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE DEL CANONE
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE***

**Deliberazione di C.C. n. 4 del 27 febbraio 2002;
Deliberazione di C.C. n. 5 del 21 gennaio 2004;
Deliberazione di C.C. n. 9 del 31 marzo 2005;
Deliberazione di C.C. n.10 del 31 marzo 2009;
Deliberazione di C.C. n. 13 del 31 marzo 2017;
Deliberazione di C.C. n. 6 del 29 Giugno 2020**

CAPO I 3

DISPOSIZIONI GENERALI DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE..... 3

Art. 1.....	3
ISTITUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3
Art. 2.....	3
REGOLAMENTO E TARIFFE	3
Art. 3.....	3
DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI OD AREE PUBBLICHE.....	3
Art. 4.....	4
OGGETTO DEL CANONE.....	4
Art. 5.....	4
OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI.....	4
Art. 6.....	4
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.....	4

CAPO II..... 5

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI..... 5

Art. 7.....	5
OBBLIGO DELLA CONCESSIONE.....	5
Art. 8.....	5
DURATA DELLA CONCESSIONE.....	5
Art. 9.....	6
SCOPO DELLE OCCUPAZIONI.....	6
Art. 10.....	6
INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE.....	6
Art. 11.....	6
MODALITÀ DI RICHIESTA E RILASCIO DELLE CONCESSIONI.....	6
Art. 12.....	8
MODALITA' DI RICHIESTA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI. DOVERI DEL CONCESSIONARIO	8
Art. 13.....	9
MODALITÀ DI RINNOVO, RINUNZIA, REVOCA, SOSPENSIONE E TRASLAZIONE DELLE CONCESSIONI.....	9
Art. 14.....	10
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	10
Art. 15.....	11
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	11
Art. 16.....	12
DECADENZA DALLE CONCESSIONI OD AUTORIZZAZIONI	12
Art. 17.....	12
CASI IN CUI LA CONCESSIONE NON PUÒ ESSERE RILASCIATA	12

CAPO III..... 13

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE 13

Art. 18.....	13
DEFINIZIONE DI CANONE DI CONCESSIONE.....	13
Art. 19.....	13
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	13
Art. 20.....	13
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	13
Art. 21.....	14
ESENZIONI.....	14
Art. 22.....	15
TARIFFA BASE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E METODO DI CALCOLO DEL CANONE	15
Art. 23.....	16
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.....	16

Art. 24.....	17
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE.....	17
Art. 25.....	19
CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI.....	19
Art. 26.....	
TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE, SANZIONI PER L'OMESSO PAGAMENTO	
ART. 27.....	19
RIDUZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	20
Art. 28.....	21
EQUIPARAZIONE AI FINI DEL CANONE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE E RELATIVE	
SANZIONI.....	21
ANTICIPATO ASSOLVIMENTO DEL CANONE ED EFFETTI DELLE AFFRANCAZIONI	
INTERVENUTE PER NORME PREVIGENTI.....	22
CAPO IV	22
FORMA DI GESTIONE DEL CANONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E	
RISCOSSIONE DELL'ENTRATA	22
Art. 30.....	22
FORMA DI GESTIONE DELL'ENTRATA.....	22
Art. 31.....	24
MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE COATTIVA.....	24
CAPO V	26
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	26
Art. 31.....	26
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	26
Art. 32.....	26
DISPOSIZIONI FINALI.....	26

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

Art. 1

**ISTITUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

Il Comune di Susa, ai sensi dell'Art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della propria potestà impositiva, come ivi definita ed in virtù dei disposti dell'Art. 63 del medesimo D.Lgs., istituisce a far data dal 1 gennaio 2002, il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come definito nel presente Regolamento.

Art. 2

REGOLAMENTO E TARIFFE

1. Con il presente regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione del canone secondo le disposizioni contenute nel citato art. 52 e nel successivo art. 63 del medesimo D.Lgs. 446/97 e le tariffe relative al primo anno di applicazione dello stesso. (1)
2. Il presente regolamento si ispira ai principi contenuti nella Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
3. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio.

Art. 3

DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI OD AREE PUBBLICHE

1. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo ed il relativo soprasuolo o sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico.
2. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare degli spazi ed aree pubbliche, come definite al successivo art. 4, per effetto di concessione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.
3. Sono parimenti soggette all'assolvimento del canone, le occupazioni prive di atto di concessione, e quindi abusive, con le particolarità e le norme per l'assolvimento e sanzionatorie previste al successivo art. 28 del presente Regolamento.
4. Non rientrano nella definizione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento, gli utilizzi di suolo pubblico motivati da finalità coincidenti con quelle del Comune, che sono di seguito elencate:
 - a) Occupazioni realizzate nell'ambito di servizi pubblici che la Legge riserva in via esclusiva al Comune, pure se gestiti da terzi concessionari;
 - b) Occupazioni realizzate nell'ambito di lavori appaltati dall'Ente, per le superfici strettamente necessarie all'opera da realizzarsi, pur se affidate in appalto a privati;
 - c) Occupazioni realizzate nell'ambito di servizi di autotrasporto pubblico in concessione, nella misura necessaria allo svolgimento del servizio, pur se affidati in concessione a soggetti diversi dal Comune.

Gli utilizzi di suolo pubblico, nell'ambito delle tipologie di cui alle precedenti lettere a, b e c, non sottostanno all'obbligo di concessione di spazi ed aree pubbliche, ma negli atti amministrativi che ne disciplinano lo svolgimento sarà chiaramente indicata la superficie e

¹⁾ **Nota:** i contenuti del presente Regolamento sono conformi alle disposizioni degli Art.li 52, 53, 63 e 64 del D.Lgs. 446/97

le modalità di utilizzo del suolo pubblico da ritenersi necessarie allo svolgimento dei servizi in questione.

Tutte le superfici utilizzate all'infuori di quelle previste negli atti amministrativi di appalto o concessione dei servizi, saranno considerate, ai fini del presente Regolamento, come Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e sottoposte al presente Regolamento, con obbligo di concessione ed assolvimento del relativo canone.

Art. 4

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette ad obbligo della concessione, e quindi all'assolvimento del canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Visti i disposti dell'art. 824 del Codice Civile, rientrano, in ogni caso, nelle aree soggette a concessione i pubblici mercati, attrezzati o meno.
3. Sono altresì soggette a canone le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, in uno dei seguenti modi, come previsti dalla Legge:
 - a) per atto traslativo di proprietà o uso, tra il privato possessore e l'ente pubblico ovvero a seguito di procedura espropriativa;
 - b) per patto intervenuto, anche in sede di concessione edilizia, o precedentemente, tra il comune ed il privato possessore;
 - c) per volontaria devoluzione, anche implicita, dell'area da parte del privato alla comunità indeterminata dei cittadini del comune;
 - d) per usucapione.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.
5. Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Provincie ed al demanio statale, che sottostanno alle specifiche normative in materia.

Art. 5

OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI

1. Le occupazioni soggette all'obbligo di concessione possono sostanzarsi in occupazione di aree di superfici pubbliche o di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
2. Se le occupazioni godono di particolari servizi, l'applicazione del canone di concessione non esclude l'applicazione di canoni per l'utilizzo di detti servizi.²
3. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'eventuale importo di altri canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 6

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante abusivo, come individuato nel Verbale redatto dall'Autorità o dall'Ufficio addetto al controllo, in relazione alla superficie ed ai tempi indicati nella Concessione, ovvero alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale nel caso di occupazioni abusive od eccedenti, in superficie o tempi, rispetto alla concessione, o risultanti dal verbale di constatazione (di cui al successivo art. 28).
2. Il canone è applicato e liquidato dal funzionario responsabile, come individuato dal Comune, e definito nel successivo Capo IV.

² Immodificabile, disposto dalla legge – art. 63, comma 3, D.Lgs. 446/97, ultimo periodo

CAPO II

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 7

OBBLIGO DELLA CONCESSIONE

1. Fatto salvo quanto stabilito all' art. 3, c. 4, lett. a, b, e c ed all' art. 5, c. 2 e 3 del presente Regolamento, nessun utilizzo particolare di spazi od aree pubbliche è consentito senza regolare concessione dell'autorità comunale.
2. La concessione ha sempre forma scritta, tranne per l'ipotesi di cui al successivo comma 4 ed è soggetta a registrazione nei casi in cui l'atto di concessione sia stipulato in forma di scrittura privata autenticata.
3. Nell'ipotesi in cui la concessione sia registrata, la registrazione viene effettuata a cura del Comune mentre le relative spese sono a carico del concessionario, che le verserà al Comune prima del rilascio della concessione. Il valore di riferimento, è dato dal valore del canone annuale moltiplicato per gli anni di concessione per occupazioni ultrannuali, ovvero dal valore complessivo del canone per occupazioni inferiore all'anno.
4. Le concessioni relative al commercio su aree pubbliche, attrezzate o meno, di cui al D.Lgs. 114/1998 e alla conseguente normativa regionale, nonché quelle che derivano da altre normative che prevedono l'assegnazione temporanea di posteggi in area di mercato o fiera a soggetti non concessionari di posteggi negli stessi mercati, non richiedono forma scritta, sempreché la richiesta di occupazione e l'occupazione stessa avvengano nella medesima giornata. L'obbligo della concessione in tal caso è assolto con il pagamento del canone nelle forme previste al successivo art. 26, c. 2.1.
5. Le concessioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nelle norme di Legge, nel presente regolamento, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di commercio, di igiene e di edilizia.
6. Le concessioni sono sempre accordate dall'Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
7. Non sono soggette a concessione le occupazioni:
 - effettuate con autovetture private su aree di parcheggio, come definite dall'art. 7, lett. e) ed f) del D.Lgs. 285/92;
 - effettuate per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci, sulle aree appositamente a ciò destinate e negli orari individuati dal Servizio di Polizia Urbana e Viabilità. Nel caso il diritto di carico e scarico delle merci fosse concesso nominativamente, l'occupazione relativa comporterebbe di converso l'obbligo di concessione;
 - effettuate negli spazi sottostanti il suolo pubblico, che abbiano il solo scopo di dare aria e luce a locali sottostanti il piano stradale, sempre che la loro realizzazione risulti dalla concessione edificatoria dell'edificio;
8. Sono in ogni caso soggette ad obbligo di concessione le occupazioni di suolo pubblico, il cui scopo sia quello di procurare un vantaggio economico o patrimoniale al concessionario dell'occupazione, al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 3, comma 4, lett. a, b e c.

Art. 8

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni sono suddivise, in relazione alla durata della occupazione richiesta, in concessioni per occupazioni permanenti, quando il periodo concesso ha durata non inferiore all'anno, e concessioni per occupazioni temporanee, quando il periodo concesso è inferiore all'anno.

2. Le concessioni permanenti, hanno durata minima non inferiore all'anno solare, iniziano dalla data indicata nell'atto di concessione e scadono, comunque, il 31 dicembre dell'anno di scadenza indicato nella concessione medesima.
3. Le concessioni temporanee, hanno durata inferiore ai 365 giorni, iniziano dalla data indicata nell'atto di concessione e scadono il giorno indicato nel medesimo atto. I giorni di inizio e fine sono compresi.

Art. 9

SCOPO DELLE OCCUPAZIONI

Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di gioiastre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici ecc..

Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e decoro cittadino.

Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Art. 10

INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE

Le occupazioni di qualsiasi natura devono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a canone.

Art. 11

MODALITÀ DI RICHIESTA E RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Il cittadino che intenda occupare suolo pubblico deve rivolgere apposita domanda in forma scritta al Comune. Nella domanda dovrà indicare, a pena di inaccogliabilità:
 - il proprio nominativo, se società la ragione sociale e il legale rappresentante;
 - la propria residenza o domicilio, completi di recapito telefonico e fax se posseduto;
 - il Codice Fiscale o la Partita IVA del richiedente;
 - la precisa indicazione della localizzazione dell'area richiesta;
 - la precisa quantificazione metrica delle superfici richieste, espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - la precisa indicazione del periodo richiesto, con indicazione della data di inizio e, nel caso di occupazioni temporanee, della data di fine periodo;
 - la precisa indicazione delle modalità di occupazione, con indicato se con strutture fisse o mobili, la durata dell'utilizzo del suolo durante il giorno, la descrizione delle strutture utilizzate;
 - la precisa indicazione dell'attività per la quale è richiesta l'occupazione.

Nella medesima domanda, regolarmente sottoscritta, sarà dato atto di essere a conoscenza dei contenuti del presente regolamento, nonché delle prescrizioni dei regolamenti comunali interessati, sollevando espressamente il Comune da ogni responsabilità in relazione a danni verso terzi derivanti dalla concessione, a pena di inammissibilità.

La domanda sarà redatta, in conformità ai moduli messi a disposizione dal Comune, in carta legale, anche nei casi in cui dovesse risultare esente e consegnata all'ufficio protocollo del comune o spedita per posta raccomandata.

Il Comune, qualora la normativa vigente richieda documentazione suppletiva, non allegata alla richiesta, che non sia in possesso di Uffici comunali, farà pervenire al richiedente, per iscritto od a mezzo fax, apposito invito.

La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica e precisamente: disegni e grafici, con relative misure, atti a identificare l'occupazione. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati necessari ai fini dell'esame della domanda.

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, nella domanda di permesso di occupazione dovranno essere indicati gli estremi dell'autorizzazione comunale ad eseguire lavori.

2. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
3. L'Ufficio responsabile della concessione svolge l'istruttoria, acquisendo i pareri descritti nel precedente comma e rivolge al richiedente richieste di completamento dei documenti e delle notizie fornite, predisponendo la concessione.
4. La concessione è rilasciata dal Responsabile del Servizio, entro trenta giorni dal pervenimento della domanda o dal momento in cui questa sia stata completata con la documentazione richiesta ai sensi del precedente comma 3.
5. La concessione può essere negata, con provvedimento motivato, adottato dal Responsabile del servizio, sempre entro trenta giorni. Nel caso in cui la risposta, alla richiesta di occupazione, non pervenga al richiedente, entro il trentesimo giorno, la richiesta di concessione deve intendersi respinta.
6. In ogni caso non può procedersi alla occupazione in mancanza dell'atto di concessione.
7. Ove pervengano al Comune richieste di concessione per la medesima area per periodi e superfici coincidenti, avrà prevalenza la domanda presentata prima, in caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale di spedizione.
8. La concessione dovrà, in linea di massima, recepire quanto richiesto dal richiedente, in relazione alle aree, alle superfici ed ai periodi di occupazione, salvo motivato diniego, in caso di preesistenti concessioni, ovvero normative ostanti alla occupazione nella forma e con le modalità richieste.
9. A conclusione dell'istruttoria il Comune farà pervenire al concessionario, anche per le vie brevi, telefono o fax, apposito invito a presentarsi, contenente la comunicazione dell'ammontare del canone da pagare prima del rilascio della concessione.
10. La concessione, conforme ai modelli a disposizione presso gli uffici, dovrà obbligatoriamente contenere:
 - indicazione del titolare della concessione, del suo domicilio, residenza o sede legale, se società del legale rappresentante, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 - precisa individuazione dell'area pubblica interessata, con riferimenti toponomastici inequivocabili;
 - precisa indicazione della entità in metri quadri della occupazione;
 - precisa indicazione della data di inizio della occupazione e della sua durata, per le occupazioni temporanee dovrà indicarsi la data di rimozione dell'occupazione;
 - precisa indicazione del tipo di attività svolta;
 - indicazione delle modalità di occupazione, dei manufatti od attrezzature utilizzate, della durata di utilizzo durante il giorno;
 - indicazione della salvaguardia dei diritti di terzi e della completa manleva da parte del concessionario in materia di danni a terzi e di conoscenza delle normative interessate alla attività da svolgersi in relazione e dipendenza della concessione.

11. Il concessionario o chi delegato dovrà sottoscrivere la concessione per accettazione esplicita dei suoi contenuti ed attestazione di essere a conoscenza delle normative interessate.
12. Le occupazioni determinate da improrogabili motivi di sicurezza pubblica e prevenzione di incidenti, pur se prive di concessione, sono effettuate nel limite del necessario.
È fatto comunque obbligo al titolare dell'occupazione di presentare, entro le 48 ore successive all'occupazione d'urgenza, la prescritta domanda di cui al comma 1 del presente articolo.
Il Comune, accertata la sussistenza dei motivi di urgenza per l'occupazione, rilascerà la concessione come previsto dal presente articolo.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di occupazione derivante da Ordinanza Sindacale adottata, nei confronti di terzi, per motivi di pubblica incolumità.
La richiesta e la concessione verranno rilasciate, ai fini del canone, anche se l'occupazione, nel frattempo, sia stata rimossa.
13. La concessione potrà essere consegnata al concessionario ed avrà vigore solo se egli avrà consegnato all'Ufficio l'attestazione del versamento del canone, secondo le modalità previste al successivo Capo III° del presente regolamento.

Art. 12

MODALITA' DI RICHIESTA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI. DOVERI DEL CONCESSIONARIO.

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
Nella domanda l'interessata dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) Limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
 - b) Non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
 - c) Custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione;
 - d) Curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) Evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) Eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) Versare alle scadenze stabilite, il canone stabilito od accertato a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo art. 27 del presente Regolamento;

- h) Risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
 - i) Disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso.
Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - j) Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
2. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'autorizzazione di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
- Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
- Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta – sempre secondo tariffa – al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.
- Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.
- L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.
3. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

Art. 13

MODALITÀ DI RINNOVO, RINUNZIA, REVOCA, SOSPENSIONE E TRASLAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.
2. Le concessioni permanenti possono essere rinnovate a richiesta del concessionario, per un eguale periodo.
La concessione permanente si intende tacitamente rinnovata se non disdettata da una delle parti entro 30 giorni dalla scadenza
3. Le richieste di rinnovo hanno comunque preferenza sulle richieste di nuova occupazione.
4. Il Concessionario può rinunciare, prima del rilascio della concessione alla occupazione richiesta, mediante semplice comunicazione scritta, presentata al Protocollo del Comune ovvero inviata per posta raccomandata. Se la rinuncia interviene dopo il rilascio della concessione per occupazioni permanenti resta acquisito al Comune il canone per il periodo di concessione trascorso. Per le occupazioni temporanee la rinuncia è possibile solo se la comunicazione perviene non meno di 15 giorni prima della data di occupazione.
5. La rinuncia comporta, in ogni caso, la liberazione effettiva e completa dell'area in questione con la conseguente riliquidazione del canone.

6. Non si fa luogo a rimborso o riduzione del canone se il mancato utilizzo dell'area dipende da iniziativa del concessionario ed in ogni caso quando non dipenda da iniziative del Comune, per le quali valgono le norme del successivo comma 8 del presente articolo.
7. Le concessioni possono essere revocate con provvedimento motivato da interesse pubblico per ragioni di sicurezza, igiene, viabilità o svolgimento di servizi pubblici primari ovvero nel caso si siano verificate ripetute violazioni degli obblighi del concessionario stabiliti nella concessione e nelle norme nazionali e locali interessate. Dell'inizio del procedimento di revoca e dell'adozione dello stesso deve esserne data notizia al concessionario.
La revoca della concessione dà diritto, alla restituzione dei ratei di canone eventualmente pagati e non usufruiti, contabilizzati in dodicesimi per le occupazioni permanenti, contabilizzati in giorni per le occupazioni temporanee, con esclusione di ogni altro danno.
8. In caso di revoca di concessione rilasciata per l'esercizio di attività economiche, il relativo provvedimento può essere preceduto da opportuni contatti con il concessionario per il rilascio di nuova concessione in altra area, compatibilmente con le normative vigenti.
9. Le concessioni possono essere sospese per esecuzione di lavori interessanti opere pubbliche e per esigenze di pubblico servizio, con provvedimento motivato, da comunicarsi con almeno 10 giorni di anticipo sugli effetti del provvedimento stesso, contenente precisa indicazione del periodo previsto per la sospensione.
Nel caso non sia stata individuata una idonea area sostitutiva, la sospensione della concessione dà diritto, alla restituzione dei ratei di canone eventualmente pagati e non usufruiti, contabilizzati in dodicesimi per le occupazioni permanenti, contabilizzati in giorni per le occupazioni temporanee, con esclusione di ogni altro danno.
10. Al di fuori dei casi previsti dal presente comma, è fatto divieto di cessione, trasferimento, traslazione a qualsiasi titolo della concessione, e se effettuata si intende nulla, in quanto avvenuta su bene non disponibile. Resta responsabile di tutti gli oneri il titolare dell'atto di concessione.
L'accertamento dell'avvenuta cessione abusiva della concessione comporta l'immediata pronuncia di decadenza dalla concessione medesima, da comunicare con apposito atto al titolare originario della concessione ed all'occupante risultato, di conseguenza, abusivo.
Nel caso di occupazioni di suolo pubblico, asservito ad una proprietà privata oggetto di alienazione o di eredità, la relativa concessione deve essere rinnovata a cura del subentrante, con domanda al Comune entro trenta giorni dalla data di alienazione o dalla accettazione dell'eredità, a pena di decadenza della concessione.
Per le occupazioni che siano realizzate nell'ambito di una attività di impresa, in caso di cessione dell'impresa stessa, la relativa concessione deve essere rinnovata a cura del subentrante, con domanda al Comune presentata trenta giorni prima della definizione della cessione.

Art. 14

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare, a pena di revoca, le norme previste dalla concessione, le modalità di occupazione, di utilizzo e di attività da esercitarsi ivi indicate.
Deve, inoltre rispettare le norme previste dalle leggi dello Stato, regolamenti ed atti normativi previsti per l'attività da svolgersi sull'area occupata.

La reiterata violazione delle prescrizioni di concessione, risultante da verbale di contestazione redatto dall'Autorità o dall'Ufficio addetto al controllo comporta la decadenza della concessione.

2. Il concessionario deve conservare l'originale della concessione e l'attestazione del versamento ed esibirla ad ogni richiesta del personale autorizzato della pubblica amministrazione.
3. La variazione delle modalità di utilizzo del suolo pubblico, contenute nella concessione, anche in relazione all'attività esercitata, deve essere comunicata al Comune prima del mutamento di destinazione o di utilizzo, con richiesta contenente le medesime indicazioni della richiesta originale.
4. Alla scadenza della concessione non rinnovata, il concessionario ha l'obbligo del ripristino integrale dell'area, con rimozione di ogni impianto, fisso o mobile e la ripavimentazione dell'area ove danneggiata, in conformità alla pavimentazione esistente.

Art. 15

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Esecuzione dei lavori
Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.
2. Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza.
La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.
La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione o il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto il pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.
3. Demolizioni ed uso di opere esistenti.
In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore. Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione. L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'Amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria. L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 16

DECADENZA DALLE CONCESSIONI OD AUTORIZZAZIONI

Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.

Si incorre altresì nella decadenza:

- a) Allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di 3 mesi dall'invio e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
- b) Allorché il concessionario non si sia avvalso, nei 6 mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- c) Qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, ecc. ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.

Art. 17

CASI IN CUI LA CONCESSIONE NON PUÒ ESSERE RILASCIATA

1. La concessione alla occupazione di aree e spazi pubblici non può essere rilasciata se sul medesimo suolo è stata rilasciata precedente concessione ad altro soggetto, sempre che questo non accetti, espressamente dichiarandolo per iscritto, la limitazione del suo diritto.
2. Non può essere, altresì, rilasciata concessione:
 - per lo svolgimento di attività in contrasto con le Leggi dello Stato e Regionali, con i regolamenti nazionali e locali;
 - quando il richiedente risulti, a norma delle Leggi vigenti, inabilitato a contrarre obbligazioni;
 - quando la concessione contrasti con la destinazione d'uso delle aree e spazi richiesti come risultante dagli atti normativi di cui ai Piani territoriali in vigore nel Comune;
 - quando il richiedente risulti non avere ottemperato alle prescrizioni di precedenti concessioni nell'ultimo triennio, compreso il caso di mancato assolvimento, in tutto, in parte ed in termini, del canone a suo tempo dovuto.

CAPO III
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18

DEFINIZIONE DI CANONE DI CONCESSIONE

1. Per la concessione del diritto di occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, è dovuto un canone di concessione determinato nella misura stabilita dal presente capo, in base a tariffa.
2. Le tariffe del canone ed i parametri di calcolo di cui al presente regolamento si applicano alle concessioni in essere ed alle nuove. Le variazioni delle tariffe e dei parametri di calcolo, successivamente deliberate, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del presente regolamento, si applicano a tutte le concessioni. Le variazioni sono portate a conoscenza dei concessionari a mezzo di pubblica affissione o di comunicazioni personalmente indirizzate.
3. Le occupazioni abusive, in tutto od in parte, cioè prive o difformi dalla concessione, come definita ai precedenti capi I e II, sono equiparate per l'assolvimento del canone alle occupazioni autorizzate, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al successivo art. 22. Dall'assolvimento del canone non deriva alcuna sanatoria dell'occupazione abusiva, che deve comunque essere rimossa.

Art. 19

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione:
 - permanente: espressa in anno solare (01/01 - 31/12)
 - temporanea: espressa in giorni
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito "allegato tariffe" "Allegato C" al presente Regolamento.
3. Il versamento del canone e di eventuali accessori, se dovuti, non è arrotondato all'unità di Euro.

Art. 20

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, (Allegato A) in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. La tariffa base per la determinazione del canone è differenziata per ciascuna categoria di importanza e va rapportata ai seguenti coefficienti determinati rispettivamente per le occupazioni temporanee e permanenti:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

	CATEGORIA I	CATEGORIA II
Coefficiente	1	0,80

OCCUPAZIONI PERMANENTI

	CATEGORIA I	CATEGORIA II
Coefficiente	1	0,50

Art. 21 ESENZIONI

Sono oggettivamente esenti dall'applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate da Enti registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti. L'esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico nonché agli interventi edilizi attuati per la costruzione e/o manutenzione degli edifici di proprietà o in uso a tali Enti;
- b) occupazioni organizzate con il patrocinio del Comune, dalle associazioni turistiche, culturali, militari, sportive, religiose e da tutte quelle altre associazioni senza scopo di lucro, in occasione di festeggiamenti, di manifestazioni popolari, culturali, sportive o religiose, con queste eccezioni: per le parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa piena; gli stand degli operatori non professionali pagano una tariffa ridotta del 50%; gli spazi occupati dal palco, gli spazi di percorrenza e il parcheggio sono esenti;
- c) i balconi, le verande, i bow windows e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria;
- d) i passi carrabili, gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- e) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
- f) le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- g) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- h) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- i) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4;
- j) tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Susa ed alle sue aziende speciali anche consortili o istituzioni, in base a specifiche attestazioni rilasciate dal Comune;
- k) le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici.
- l) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87,

- comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- m) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - n) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - o) occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
 - p) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima a far data della formulazione dell'atto che ne prevede la devoluzione;
 - q) occupazioni di aree cimiteriali;
 - r) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
 - s) le occupazioni da qualunque soggetto effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche locali o altre manifestazioni organizzate o promosse dal Comune. La valenza di promozione turistica, culturale, commerciale e sportiva della Città, da parte della manifestazione è riconosciuta dalla Giunta con apposita deliberazione. (comma aggiunto con dcc 9/2005);
 - t) le occupazioni effettuate da qualsiasi soggetto nei periodi interessati da gravi calamità, naturali e cause di forza maggiore che riguardino anche solo il territorio comunale. Il periodo e le categorie di soggetti interessati dall'esenzione sono individuati con atto deliberativo della giunta comunale.

Art. 22

TARIFFA BASE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E METODO DI CALCOLO DEL CANONE

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo si applica una tariffa canone ordinaria (tariffa base).
2. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1 cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa ed in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione (art. 19 commi 1/d, 1/e e 1/f) riportati nella tabella allegata (Allegato "B" "Coefficienti moltiplicatori") e descritti nel successivo art. 23 del presente Regolamento.
3. La tariffa così ottenuta, viene moltiplicata per la superficie risultante dalla concessione, o dal verbale di constatazione nel caso di occupazione abusiva, arrotondata al metro quadro superiore.
4. Per le occupazioni permanenti il canone viene così determinato:
Canone = tariffa base x Coefficiente moltiplicatore x mq
Tariffa base: tariffa base per le occupazioni permanenti
Coefficiente moltiplicatore: coefficiente moltiplicatore per tipologia di occupazione
Mq: Superficie concessa arrotondata al metro quadrato superiore
Il prodotto dei fattori sopra descritti determina il canone annuo dovuto per la concessione o l'occupazione abusiva.
Nel caso di concessioni permanenti la cui durata inizia o termina in frazioni di anno,

il canone si applica con riferimento al semestre di occupazione.

5. Per le occupazioni temporanee, il canone viene così determinato:
Canone = Tariffa base x Coefficiente moltiplicatore x mq x Giorni

Per il calcolo del canone dovuto per le concessioni aventi durata inferiore a 365 giorni, si applicano i medesimi parametri sopra descritti, salvo che la tariffa base è quella delle occupazioni temporanee e si aggiunge il parametro dei giorni di occupazione.

6. Qualora lo stesso soggetto richieda l'occupazione di più superfici contestualmente con la stessa concessione, l'arrotondamento al metro quadrato superiore avviene una sola volta sul risultato finale.
7. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
8. Per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa base, sia nel caso di occupazione temporanea che nel caso di occupazione permanente, è ridotta ad un terzo.
9. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa base, sia nel caso di occupazioni temporanee che nel caso di occupazioni permanenti.

Art.23

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

1. La tariffa, relativa a ciascuna categoria e modalità di occupazione, sia per le occupazioni a carattere permanente, sia per le occupazioni a carattere temporaneo, è corretta a mezzo dei coefficienti moltiplicatori descritti nell'Allegato B:

A. OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Occupazione ordinaria di suolo: tariffa base: coefficiente: 1 – (tabella n. 1)
- **Occupazione ordinaria di suolo con dehors, tettoie, pedane e strutture fisse per attività di somministrazione alimenti e bevande: coefficiente 2 - (tabella 1)**
- Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: coefficiente: 0,33 – (tabella n. 1/A)
- Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico: coefficiente: 0,30 – (tabella n. 1/B)

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa, di cui all'Allegato "B"

- Occupazione temporanea di suolo: tariffa base – tabella n. 4
- Occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: coefficiente 1,10 – tabella n. 5
- Occupazioni effettuate in aree di mercato: il canone si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili di 6 ovvero di 12 ovvero di 24 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste all'Allegato "B", in tabella n. 6
- Occupazioni realizzate da pubblici esercizi, venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti:

coefficiente: 0,50 - tabella n. 7

occupazione in area di mercato: coefficiente: 0,30 – tabella n. 8

- Occupazione effettuata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: coefficiente: 0,20 – tabella n. 9
- Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal comune, con posti auto delimitati: coefficiente: 0,30 – tabella n. 10
- Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edili: coefficiente: 0,50 – tabella n. 11
- Occupazioni effettuate con ponteggi edili finalizzate a ristrutturazioni e a decorazioni facciate ovvero solo a decorazioni facciate su tutto il territorio: coefficiente 0,20 – tabella n. 12
- Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 21 lett. a) b) e l): coefficiente: 0,20 - tabella n. 13
- Occupazioni effettuate con gli stand degli operatori non professionali in occasione di festeggiamenti e manifestazioni di cui all'art. 21, comma b): coefficiente: **0,50** – tabella n. 14
- Occupazioni con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi: coefficiente: 0,50 – tabella n. 15
- Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo pubblico: coefficiente: 0,33
- Occupazione con tende: coefficiente: 0,30
- Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 24

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN GENERE.

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi, salvo quanto disposto in merito al successivo art. 25, sono calcolate ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari, arrotondati al metro superiore.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, il canone è dovuto nella misura complessiva di € 25,82, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni o con altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento per il canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità, senza computare i sostegni al suolo.

2. OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Il canone per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in "allegato C", in tabella n. 3.

Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

3. IMPIANTI ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuto il canone annuale nella misura di cui all' Allegato "C", tabella n. 2

4. OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE AD USO PRIVATO SU AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato su aree destinate a parcheggio dal Comune, con posti auto delimitati, si applica alla tariffa base un coefficiente pari a 0,70 – tabella n. 10

2. SPETTACOLI VIAGGIANTI

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

3. OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, il canone è determinato in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all' Allegato C, in tabella n. 16.

1)	Fino a 1 Kml e fino a 30 giorni:	Canone complessivo come in tariffa
2)	Superiore ad 1 Kml e fino a 30 giorni:	Canone complessivo come in tariffa maggiorata del 50%

Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai 30 giorni, il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

a)	Occupazione di durata non superiore a 90 giorni:	maggiorazione del 30%
b)	Occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni:	maggiorazione del 50%
c)	Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni:	maggiorazione del 100%

Art. 25

CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Avendo il Comune una popolazione inferiore a 20.000 abitanti il canone per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, è determinato forfettariamente, in relazione al numero di utenze, in € 0,813899 (ex Lit. 1.575,92) per ciascuna utenza.
2. Il numero delle utenze di cui al comma precedente è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per utenza deve intendersi il singolo impianto di contatore od erogazione di pubblico servizio, identificato da apposito numero o codice cliente, senza riguardo al fatto che più utenze siano intestate al medesimo cliente.
4. Per queste sole tipologie di concessionari, il pagamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. A tal fine gli enti erogatori faranno pervenire, entro il predetto termine al comune, apposita dichiarazione riguardante il numero di utenze servite nell'anno precedente, con allegata attestazione del versamento del canone relativo.
6. In ogni caso il canone relativo non potrà essere inferiore a € 516,46 per ciascun anno.
7. La medesima misura di canone complessivamente corrisposta dagli Enti Erogatori di pubblici servizi è dovuta anche per le occupazioni permanenti realizzate, da aziende erogatrici che non abbiano utenze nel territorio del Comune, nell'ambito di attività strumentali ai pubblici servizi, quali un gasdotto o simili.
8. Per le occupazioni temporanee, realizzate da aziende nell'ambito di erogazione di pubblici servizi, restano ferme le disposizioni concessorie e tariffarie, di cui al presente regolamento, relative alle occupazioni di durata inferiore ai 365 giorni.

Art. 26

TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE, SANZIONI PER L'OMESSO PAGAMENTO

1. Termine di pagamento del canone per le concessioni permanenti. Il canone per le occupazioni di durata non inferiore ai 365 giorni, concessioni permanenti, deve essere versato, per il primo anno prima del materiale rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone sarà assolto anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo Capo IV del presente Regolamento.

2. Termine di pagamento del canone per le concessioni temporanee.
 Il canone relativo ad occupazioni concesse per un periodo inferiore ai 365 giorni deve essere assolto prima del materiale rilascio della concessione.
 Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo Capo IV del presente Regolamento.
 Il canone per le occupazioni realizzate in area mercatale o fieristica, come altresì previsto dall'art. 7 comma 4 del presente Regolamento, deve essere assolto prima della materiale occupazione.
3. Il canone, se di importo superiore ad € 258,00=, può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
 Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di eguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 27. (comma modificato con dcc 5/2004)
4. Il mancato versamento del canone per l'occupazione permanente e temporanea regolarmente concessa, comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura del 30% del Canone omesso-
5. *abrogato.....*
6. Il mancato pagamento di due rate, in caso di rateizzazione del canone, comporta l'applicazione delle sanzioni del canone omesso nella misura del 30%;
7. *abrogato.....*
8. La verifica contabile del mancato assolvimento del canone, in tutto od in parte, sarà effettuata non oltre il termine di decadenza quinquennale.
9. Sulle somme dovute per canone e non assolte si applicano in ogni caso gli interessi legali maturati dalla data prevista per il pagamento del canone.
10. Il mancato assolvimento del canone o dei suoi ratei e la sanzione dell'omesso pagamento, sono constatati e contestati dal soggetto responsabile dell'entrata al titolare della concessione. L'elenco dei concessionari inadempienti di cui ai punti 4 e 5) è trasmesso al Comando della Polizia Urbana, ai fini delle verifiche di competenza.
11. In caso del mancato pagamento della sanzione del 30%, si applica l'automatica revoca della concessione e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28.
12. Nei periodi interessati da gravi calamità naturali e cause di forza maggiore che riguardino anche solo il territorio comunale, la giunta comunale con proprio atto deliberativo può posticipare le scadenze di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, individuando il periodo di emergenza e i termini di sospensione.

ART. 27

RIDUZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni si applica, dal 16° giorno, la riduzione del 20% sulla tariffa individuata ai sensi degli articoli 22, e seguenti del presente regolamento.
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni ovvero aventi carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione, con una riduzione del 50%.
 La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 - a) La periodicità dei pagamenti del canone, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l'intera durata dell'autorizzazione ad occupare, come

rilasciata dal Comune.

Il pagamento del canone deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall'art. 26 del presente regolamento

- b) Le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 28 e con l'obbligo altresì dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;
- c) La revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

L'istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'art. 12 del presente regolamento richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.

Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 28

EQUIPARAZIONE AI FINI DEL CANONE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE E RELATIVE SANZIONI

1. Le occupazioni abusive debbono risultare da apposito Verbale di constatazione elevato dagli organi preposti al controllo, anche su segnalazione dell'Ufficio competente al rilascio delle concessioni.
2. Il Verbale dovrà contenere l'indicazione precisa della quantificazione in metri quadri della occupazione abusiva, dell'attività svolta dall'occupante abusivo, della modalità di occupazione (con impianti fissi o mobili), della durata della occupazione abusiva. Copia del Verbale di constatazione dovrà essere consegnato, dall'Agente verbalizzante, all'occupante abusivo, al momento della redazione, ovvero in caso di impossibilità alla materiale consegna, dovrà essere notificato all'abusivo, nelle forme di legge.
Nel verbale debbono essere indicati i termini e l'autorità cui si può ricorrere, in conformità alle disposizioni della Legge 689/81.
3. Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari **al canone**, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabili, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale (art. 31, comma 25 lett. g - legge 448/98);
4. Alle occupazioni abusive si applicano le seguenti sanzioni amministrative oltre all'obbligo del pagamento dell'indennità:

Violazione	Pena pecuniaria art. 31 comma 25 lett.g bis legge 448/98	Sanzione amministrativa accessoria	Sanzione amministrativa art. 20 c. 4 D.Lgs. 285/92
Occupazioni prive della concessione ovvero non ottemperanti quanto		Rimozione occupazione e messa in pristino, art. 20 c. 5, D.Lgs.285/92, menzione nel	Da € 121,00 a € 524,00 (salvo variazioni di legge)

previsto dalla concessione, insistenti sulle strade o piazze.	100% dell'indennità dovuta	verbale di constatazione, ingiunzione dell'adempimento da parte del Prefetto (art. 211, D.Lgs. 285/92) ovvero ordinanza sindacale	D.lgs 471/1997 art.13
Occupazioni prive della concessione ovvero non ottemperanti quanto previsto dalla concessione, insistenti su aree diverse dalle strade e piazze	100% dell'indennità dovuta	Rimozione occupazione e messa in pristino, menzione nel verbale di constatazione ed ordinanza del sindaco	non si applica

5. Le sanzioni descritte al comma precedente si cumulano ove ne ricorrano i presupposti di violazione. In ogni caso l'occupazione abusiva deve essere rimossa, e a tal fine il Sindaco emette ordinanza, in riferimento al verbale di contestazione.
6. Fermo l'obbligo di versamento del canone, qualora l'occupante abusivo non rimuova l'occupazione nel termine fissato nell'ordinanza, il Comune procede d'ufficio, a spese dell'occupante abusivo: i manufatti rimossi vengono posti a disposizione del proprietario che potrà ritirarli previo pagamento delle sanzioni e del canone dovuto sino al momento della rimozione d'autorità, nonché delle relative spese di rimozione, immagazzinamento come quantificate dall'Ufficio che ha eseguito i lavori di rimozione.
7. Fermo quanto disposto dal D.Lgs. 285/92 in merito alla potestà sanzionatoria per violazioni al Codice della Strada, competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il Concessionario, come disposto nel successivo Capo IV ed il relativo verbale di contestazione è emesso dal Responsabile dell'Ufficio competente. Per la riscossione della sanzione si applicano le norme, contenute al successivo capo IV, riguardanti la riscossione del canone, in quanto compatibili.

Art. 29

ANTICIPATO ASSOLVIMENTO DEL CANONE ED EFFETTI DELLE AFFRANCAZIONI INTERVENUTE PER NORME PREVIGENTI

1. Per le concessioni di durata non inferiore a venti anni, è facoltà del concessionario assolvere anticipatamente la somma dei canoni annui dovuti per l'intera durata della concessione. In tal caso non si applicheranno gli aumenti del canone deliberati successivamente al versamento.
2. In caso di anticipata rinuncia all'occupazione in relazione alla quale i canoni annui siano già stati versati per l'intera sua durata, ai sensi del precedente comma 1, non si fa luogo ad alcun rimborso. In caso di revoca da parte del Comune della concessione, si fa luogo a rimborso per i ratei già versati e non usufruiti.
3. Le affrancazioni intervenute ai sensi dell'art. 195, c. 4, del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e dell'art. 44, c. 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, loro successive integrazioni e modificazioni, conservano validità anche nei confronti del canone.

CAPO IV

FORMA DI GESTIONE DEL CANONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'ENTRATA

Art. 30

FORMA DI GESTIONE DELL'ENTRATA

1. Il canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è gestito, sia nella fase di liquidazione che nella fase di riscossione in concessione ai sensi degli Art.li 52 e 53 del

D.Lgs. 446/97, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento a terzi di gestione di Servizi Pubblici, fermo restando il potere di concessione in capo al Comune che lo esercita tramite l'Ufficio individuato all'art. 11 del regolamento, relative alle occupazioni di durata inferiore ai 365 giorni.

Responsabile della liquidazione e riscossione del canone e dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative è il Concessionario, nella persona del Legale Rappresentante.

3. Il Concessionario può delegare a rappresentarlo presso il Comune e nei rapporti con la cittadinanza, un procuratore speciale, munito di ampia procura, con impegno a ritenere rato e valido l'operato del suo rappresentante. In tal caso a detto rappresentante spettano le attribuzioni di cui al presente articolo.

4. Il Concessionario del servizio di liquidazione e riscossione del canone OSAP, sulla base delle concessioni rilasciate dal Comune, predispone la liquidazione del canone, esamina i Verbali di constatazione delle occupazioni abusive redatti dai P.U. del comune, predispone i verbali di contestazione delle sanzioni che siano a lui attribuite in forza di Legge o dei Regolamenti Comunali, con esclusione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92, che restano di competenza del Corpo di Polizia Municipale, indirizza ai contribuenti comunicazioni, avvisi, liquidazioni, sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, nel rispetto delle normative contenute nelle Leggi e nell'Ordinamento Comunale, in merito ai funzionari responsabili dei Servizi Comunali.

5. Al Concessionario spettano i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone, nel rispetto delle norme dettate con il presente Regolamento, ed in generale compie tutti gli atti necessari alla gestione ed alla puntuale organizzazione del servizio.

6. Il Concessionario responsabile sottoscrive gli atti di riscossione coattiva del canone e provvede alla loro notifica nelle forme di Legge.

7. Il Concessionario deve disporre l'apertura di un idoneo Ufficio presso il Comune, o nelle immediate vicinanze, in cui vengano conservati tutti gli originali degli atti di riscossione, per ogni più opportuno controllo.

Sempre presso il medesimo Ufficio dovranno essere conservati le copie delle concessioni rilasciate dal Comune ai cittadini, nonché le relative attestazioni di versamento, le ingiunzioni emesse, tutti gli atti concernenti le operazioni svolte.

Alla scadenza dell'affidamento del servizio, saranno obbligatoriamente restituite al Comune tutte le copie e gli originali degli atti di riscossione, ordinati alfabeticamente, senza che il Concessionario possa trattenerne alcuno.

In caso di gestione informatizzata degli atti di riscossione, l'elaborazione di questi potrà avvenire anche in apposito Centro Elaborazione Dati da parte del concessionario. In tal caso il concessionario dovrà comunque conservare presso l'Ufficio Locale copia cartacea di tutti gli atti, nonché consentire presso il predetto CED, qualsiasi visita da parte degli Uffici Comunali, in funzione di controllo dell'attività.

Alla scadenza del Servizio dovrà essere consegnata copia degli archivi informatici, oltre che di quelli cartacei, con parallela distruzione degli archivi informatici detenuti dal concessionario, anche nel rispetto delle normative previste dalla L. 675/95, sulla tutela dei dati personali.

8. Il Concessionario dovrà accendere, presso l'Ufficio Postale competente per zona, apposito Conto Corrente Postale, esclusivamente dedicato alla riscossione del canone relativo alle concessioni od alle occupazioni abusive insistenti sul territorio del Comune, il conto corrente dovrà essere domiciliato esclusivamente presso l'Ufficio Locale.

Sul predetto conto corrente, i cui estratti e le attestazioni di pagamento saranno sempre a disposizione del comune presso l'Ufficio Locale del Concessionario, non potranno essere effettuate operazioni che non siano di competenza del canone di spettanza del Comune.

9. Il Concessionario sta in giudizio, in luogo del Comune, nei giudizi afferenti il canone, ed a suo carico restano gli oneri e spese del giudizio, le spese di giudizio liquidate in favore del concessionario sono di sua spettanza, quale rimborso degli oneri affrontati. In ogni caso di azioni o resistenze innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, il Concessionario, dovrà essere assistito da un difensore abilitato. Qualora il Concessionario immotivatamente non si costituisca in giudizio, e ne consegua la soccombenza, risponde al Comune del canone non incassato e dei relativi accessori.

Art. 31

MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il versamento delle somme dovute per il canone deve essere effettuato, nei termini previsti al precedente art. 26 nel seguente modo:

a) mediante versamento sul conto corrente postale, intestato al Concessionario - Canone OSAP del Comune di, delle somme dovute, su bollettino).

2. *In ogni caso sul documento di versamento dovrà essere chiaramente indicato:*

- il nominativo di chi effettua il versamento;
- l'anno di riferimento;
- il numero della concessione cui si riferisce, ovvero in caso di occupazione abusiva, il n. dell'ingiunzione con cui è stato richiesto il versamento del canone.

3. Non si fa luogo alla riscossione del canone per somme pari od inferiori ad € 2,58, ferme restando le normative relative alla richiesta e rilascio delle concessioni.

4. La riscossione delle somme dovute e non versate, per canone, sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi, avviene con il procedimento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Le riscossioni dovute per violazioni relative al D.Lgs. 285/92, seguono la particolare disciplina in materia

5. L'ingiunzione emessa, a norma del RD 639/10, in caso di mancato assolvimento del canone, è formulata sulla base dell'atto di concessione per occupazione di suolo pubblico di cui sia rimasto insoluto il relativo canone, ovvero in caso di occupazione abusiva sulla base del verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale abilitato.

6. A tal fine il Concessionario, emette apposita motivata ingiunzione di pagamento che deve contenere:

- a) indicazione del **titolare della concessione**, del suo **domicilio, residenza o sede legale**, se società del **legale rappresentante** che è responsabile del versamento del canone, della **data e luogo di nascita** e del **codice fiscale**;
- b) indicazione del numero di concessione, della data di rilascio e del termine che con l'omesso versamento il concessionario non ha rispettato;
- c) indicazione degli interessi dovuti.

7. Qualora il canone si riferisca ad una occupazione abusiva, rilevata da pubblico ufficiale e risultante dal verbale di constatazione notificato o consegnato all'occupante abusivo, dovrà indicarsi nella ingiunzione, oltre alle indicazioni di cui alla lettera a) del precedente comma, riferite all'occupante abusivo, come individuato nel verbale nel verbale di constatazione, anche quanto sotto elencato:

- precisa individuazione dell'area pubblica interessata, con riferimenti toponomastici inequivocabili;
- precisa indicazione della entità in metri quadri della occupazione;
- precisa indicazione della data di inizio della occupazione e della sua durata, per le occupazioni temporanee dovrà indicarsi la data di rimozione dell'occupazione;
- precisa indicazione del tipo di attività svolta;
- indicazione delle modalità di occupazione, dei manufatti od attrezzature utilizzate, della durata di utilizzo durante il giorno;
- precisa indicazione della tariffa di canone applicata ai sensi del presente regolamento;
- precisa indicazione del canone dovuto;
- indicazione degli interessi dovuti e delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate;
- indicazione degli estremi di consegna del verbale di constatazione all'occupante abusivo;
- precisa indicazione dei termini di pagamento prima che si proceda all'escussione forzata delle somme dovute;
- indicazione dei termini ricorsuali e dell'Autorità competente.

8. Delle ingiunzioni, il concessionario redige, apposito registro cronologico vidimato dal Dirigente Responsabile del Servizio Ragioneria, che riporta:

- data dell'emissione dell'ingiunzione;
- concessione o verbale cui si riferisce;
- data di vidimazione da parte del pretore competente;
- data della notifica al concessionario od all'occupante abusivo;
- data della escussione del credito o del pignoramento;
- somme, distintamente contabilizzate per canone, sanzione, interessi, oggetto dell'ingiunzione;
- data dell'estinzione definitiva del credito.

9. Delle somme versate il Concessionario redige apposito rendiconto trimestrale, in cui vengono contabilizzati distintamente i versamenti per canone, interessi e sanzioni, pervenuti al concessionario sul Conto Corrente Postale.

Il Rendiconto di gestione deve essere inoltrato all' Ufficio Tributi, entro il 20° giorno dalla scadenza del trimestre solare, per l'accertamento contabile dell'entrata.

Il Concessionario metterà a disposizione del Comune su semplice richiesta tutti gli atti in suo possesso inerenti l'entrata, nonché le proprie strutture tecniche e contabili, ai fini della gestione dell'entrata stessa.

Il rendiconto trimestrale potrà anche essere trasmesso in forma magnetica, al fine di facilitare le operazioni di contabilità e controllo.

A tal fine dovranno rispettarsi le normative vigenti in materia di tenuta delle contabilità in forma magnetica e di formazione e trasmissione degli "atti elettronici" in conformità alle direttive della Agenzia per l'Informatica Pubblica, salva la notifica cartacea degli Atti ai Concessionari ed ai cittadini.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'Ordinamento Nazionale e Comunale, in merito alla contabilità dei Comuni, nonché le norme rilevabili dalla convenzione di affidamento del Servizio, nonché delle normative intervenienti ai sensi dell'Art. 53, D.Lgs. 446/97.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data del 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate, nel rispetto delle norme regolamentari ora adottate, a richiesta del titolare ovvero con il pagamento del canone relativo, salva la loro revoca per contrasto con le norme regolamentari qui adottate.
2. A tal fine il Comune deve dare la massima pubblicità alle nuove norme adottate, ed il termine per il pagamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per il solo anno 2002 è prorogato al 30 aprile.
3. Il Comune opererà la revisione delle concessioni già in essere, revocando quelle non conformi ai dettati del presente Regolamento ed a tutte le normative generali e regolamentari interessate, ferma restando per tutte le altre la scadenza originaria prevista per la concessione.
4. Il Comune, avendo in corso, affidamento in Concessione del Servizio Accertamento e Riscossione TOSAP, ai sensi degli abrogati Art.li da 25 a 34 del D.Lgs. 507/93, affida il servizio di liquidazione e riscossione del Canone OSAP all'attuale Concessionario fino alla scadenza del contratto d'appalto.

Art. 32

DISPOSIZIONI FINALI

1. Resta fermo, ai sensi dell'Art. 51, comma 3, D.Lgs. 446/97, il diritto del comune alla riscossione delle somme dovute per l'abrogata Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 507/93, che riguardassero presupposti impositivi realizzatisi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine si applicano le normative di Legge e Regolamentari in vigore al momento del verificarsi del presupposto impositivo.
2. Il contenzioso che derivi dalla applicazione del canone, segue, a norma delle Leggi vigenti in materia, le competenze giurisdizionali in relazione alla natura della vertenza ⁽³⁾.

³⁾ **Nota:** controversie riguardanti l'atto di concessione, diniego, revoca, etc., competenza della Giustizia Amministrativa - TAR. Controversie riguardanti i Verbali di contestazione afferenti violazioni al Codice della Strada, D.Lgs. 285/92, competenza del Prefetto e successivamente dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Controversie riguardanti i Verbali di constatazione delle violazioni al presente regolamento in materia di occupazioni abusive, competenza del Sindaco e successivamente dell'AGO. Controversie riguardanti ingiunzioni di pagamento del canone, Autorità Giudiziaria Ordinaria, secondo competenza Codice di Procedura Civile.